

Provincia di Biella

**Determinazione Dirigenziale 3 giugno 2009 n. 1.554 - Rinnovo al Sig. Ruffinelli Giulio e ad altri 5 contenti di un antico diritto di derivazione d'acqua pubblica ad uso Agricolo, dal Rio Ottina, in Comune di Benna, riconosciuto in origine con D.G.C. 17 gennaio 1939 n. 252. Pratica n. 520.**

Il Dirigente del Settore

(omissis)

*Determina*

(omissis)

Entro i limiti di disponibilità dell'acqua e salvi i diritti di terzi è rinnovato, ai sensi degli artt. 28 e 30 del R.D 11 dicembre 1933 n. 1.775 e dell'art. 30 del D.P.G.R 29 luglio 2003 n. 10/R, in solido ai Signori Bertolin Giampietro (omissis); Ruffinelli Giulio (omissis); Bianco Jolanda (omissis); Stevan Giovanna (omissis); Squara Ildo (omissis) e Collomb Eliane (omissis), l'antico diritto già riconosciuto con D.G.C 7 settembre 1939 n° 262, per poter continuare a derivare litri/secondo massimi 8 ed un volume massimo annuo di metri cubi 105.120, a cui corrisponde una portata media di litri/secondo 3,33 d'acqua, dalla sponda sinistra del Rio Ottina in Comune di Benna, ad uso agricolo (irrigazione di ha 04.25.30 di terreni ubicati in territorio del Comune di Benna), (omissis).

Di dare atto che l'utenza d'acqua come sopra riconosciuta poteva essere pra-

ticata fino al 31 gennaio 1947 e che per effetto della L. 8 gennaio 1952 n. 42, L. 2 febbraio 1968 n. 53, L. 24 maggio 1978 n. 228, L.R. 20 febbraio 1984 n. 11, L.R. 12 aprile 1988 n. 16, L.R. 30 giugno 1989 n. 38, nonché della L.R. 29 novembre 1996 n. 88, successivamente modificata ed integrata dalla L.R. 9 agosto 1999 n. 22, tale antico diritto ha usufruito dell'ulteriore proroga di anni 60, stabilita da dette LL.RR, avendo le Ditte in parola anche provveduto a presentare a termini delle LL.RR n. 88/96 e n. 22/99 apposite istanze di rinnovo in data 20 giugno 2000, (omissis), stabilendo così nella data del 31 gennaio 2007 la propria ultima scadenza.

Di accordare il rinnovo dell'antico diritto di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 1 lettera b) del D.P.G.R 29 luglio 2003 n° 10/R, per anni 40 successivi e continui, decorrenti dal 1 febbraio 2007, giorno successivo a quello di scadenza del precedente periodo di riconoscimento di antico diritto come usufruente di tutte le proroghe di Legge emanate successivamente, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare (omissis).

Il Dirigente del Settore

Giorgio Saracco

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.049 di Rep. del 2 aprile 2009

Art. 17 – Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione d'acqua, il buon regime delle acque, la tutela dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Biella, 21 settembre 2009

La Responsabile del Servizio

Annamaria Baldassi